



COMMISSIONE EUROPEA

Denuncia – Violazione del diritto dell'UE

(omissis)

2.1 Quali sono i **provvedimenti nazionali** che, a vostro avviso, violano il diritto dell'UE e perché?\*

**Decreto Legislativo 10** agosto 2018 n. 104 - G.U. 8 settembre 2018 n. 209 per il recepimento di Direttiva UE

2.2 Quale **norma dell'UE** è stata violata?

**Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi**

2.3 Descrivete il problema, indicando fatti e motivi della denuncia\* (max. 7000 caratteri):

**La Direttiva Europeo ha fissato i seguenti punti basilari assolutamente vincolanti per ogni Stato Europeo:**

**- Ha introdotto nella categoria A delle armi proibite le seguenti due nuove categorie**

**A-6** Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis

**A-7.** Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:

i) vi è inserito un serbatoio che può contenere più di 20 cartucce

ii) vi è innestato un caricatore staccabile che può contenere più di 20 cartucce,

b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se: i) vi è inserito un serbatoio che può contenere più di 10 cartucce è parte dell'arma da fuoco o ii) vi è innestato un caricatore staccabile che può contenere più di 10 cartucce.

A norma dell'art. 6 gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, delle parti essenziali della cat. A con le seguenti eccezioni:

- Par. 3 - Può essere concesso a titolari di licenze di collezione, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza, ivi compresa la dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver adottato misure per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico e di custodire le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni interessate con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi.

- Par. 4bis - Le autorizzazioni già in corso per le ami di cat. B, ora passate in cat. A, possono essere confermate **fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva.**

- Par. 6 - Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle seguenti condizioni:  
b) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e  
c) rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:

i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi, e

ii) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

Par. 7 - Dette situazioni particolari devono essere riesaminate ogni 5 anni.

**Quindi, in sostanza, il regime futuro delle armi di cat A6 e A7 previsto dalla direttiva è il seguente:**

A) Tiratori sportivi

1) Esse possono essere detenute ed utilizzate solo da chi è tiratore sportivo certificato che abbia partecipato a gare e che si sia esercitato regolarmente per almeno 12 mesi.

2) L'arma deve essere attinente allo specifico sport praticato.

3) In ogni momento l'autorità di PS può controllare se nell'ultimo anno il tiratore abbia gareggiato e si sia regolarmente allenato.

B) Collezionisti

Al di fuori dell'ipotesi sub A) le armi di cat. A6 e A7 possono essere detenute solo con licenza di collezione e solo in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza.

Necessari corollari di quanto stabilito al par. 6 sono:

- che vi deve essere una correlazione fra pratica sportiva svolta e tipologia di armi detenute; non si può praticare uno sport e detenere armi riconosciute come detenibili in relazione ad un diverso sport di una diversa associazione;

- che lo sport praticato richiede l'uso di armi di cat. A6 e A7;

- che il certificato richiesto dalla legge può essere rilasciato solo da associazioni che praticano concretamente e permanentemente lo sport che richiede l'impiego di tali armi;

- che deve essere previsto un dovere di comunicazione da parte del tiratore che non sia praticante da oltre un anno.

**Nulla di questo regime è stato recepito dal legislatore italiano.** Ed invero:

1) Il Decreto non fornisce neppure la definizione di arma di categoria A6 o A7. Quindi, anche se il decreto le cita, esso sul punto è privo di rilevanza per il cittadino il quale non è tenuto a conoscere il contenuto della Direttiva, la quale non viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. Si veda, per analogia; Corte di Giustizia Europea Sentenza della Corte (Grande Sezione) Causa C-122/17 depositata il 7 agosto 2018.

2) Il Decreto autorizza i tiratori sportivi a detenere fino a 12 armi di cat. A6 e A7 senza stabilire alcun obbligo specifico di adottare adeguate misure di sicurezza, come richiesto dalla Direttiva. Chi ce le ha o le acquirerà, le detiene e basta!

3) Un tiratore si considera legittimato a detenere queste armi per cinque anni purché porti un certificato di iscrizione "a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a collezione

Vale a dire che per il legislatore italiano:

a) è sufficiente iscriversi ad una qualsiasi federazione di tiro, anche a quella per il tiro a volo o per il tiro con l'arco, senza alcun collegamento con la tipologia di Armi A6 e A7 che si vogliono detenere.

b) non è necessario dimostrare di essersi addestrato attivamente nel corso di ogni anno;

c) non è necessario dimostrare di aver gareggiato.

Siccome la norma della direttiva è chiarissima e basta copiarla, siamo di fronte ad un palese e volontario

travisamento della normativa comunitaria.

3) Il Decreto è molto elusivo sul fatto che anche i serbatoi sono soggetti ai limiti di capacità stabiliti per i caricatori.

4) Per i non tiratori che debbono munirsi di licenza di collezione, il Decreto prevede che la custodia delle armi sia garantita con adeguate e severe misure di sicurezza; nulla è previsto per i tiratori che potranno continuare a detenere 12 armi semiautomatiche di derivazione militare come se fossero doppiette da caccia! È cosa del tutto ovvia che le misure di sicurezza devono essere oggettive e nulla rileva la qualifica soggettiva del detentore. Anche in questo caso le norme della Direttiva sono chiarissime e si è di fronte ad una palese e consapevole loro violazione contenuta nel decreto in oggetto.

Chiedo quindi alla SS.VV di voler procedere al fine di ottenere un corretto recepimento delle Direttiva da parte dello Stato Italiano.

La documentazione occorrente può essere letta qui:

<http://www.earmi.it/diritto/leggi/Recepimento%20direttiva%202.html>

<http://www.earmi.it/varie/Direttiva%20commento.pdf>